TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 121 – 05 MAGGIO 2022

Riunione del 27 aprile 2022

60.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELA TESSERATA

- Sig.ra Chiara CARBONE

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Massimo Amato – Componente
- Avv. Andrea Ordine – Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

Sig.ra **CARBONE Chiara**, *per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, c. 2, Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver mancato di ottemperare all'invito della propria società di appartenenza a sottoporsi a visita medico sportiva per la corrente stagione sportiva".*

* * * * * * * * * * * *

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere e convocava l'atleta Chiara Carbone per l'udienza del 27 Aprile 2022, da tenersi in modalità videoconferenza stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

All'udienza compariva il procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'atleta con conseguente irrogazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre. Per l'atleta nessuno compariva nonostante la rituale convocazione.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito della motivazione entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto trasmesso a mezzo PEC in data 21 Dicembre 2021 dal Presidente del sodalizio ASD Geda Volley Trani alla Procura Federale, con il quale si denunciava il comportamento dell'atleta Chiara Carbone colpevole di non aver adempiuto all'obbligo di sottoporsi a visita medica per il rinnovo del certificato.

Acquisita la prova dell'avvenuta convocazione dell'atleta per l'espletamento delle visite e stante il denunciato rifiuto della stessa di sottoporsi a visita, la Procura ravvisava nella descritta condotta la palese violazione della normativa formalizzando il deferimento della prevenuta dinanzi questo Tribunale.

* * * * * * * * * * * *

Ritiene il Tribunale che non vi siano dubbi sulla sussistenza della condotta ascritta all'atleta incolpata la quale non ha adempiuto a quanto richiesto dal sodalizio di appartenenza.

Come più volte ripetuto dalla giurisprudenza degli Organi Federali, lo status di atleta tesserato e vincolato impone l'assolvimento degli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti nonché quello di sottoporsi a visita medica per l'ottenimento del certificato di idoneità. Onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta medesimo.

Ne consegue che la volontà dell'atleta Chiara Carbone di non sottoporsi alla visita medica né di far pervenire tempestivamente idonea documentazione medica attestante il rinnovo dell'obbligatorio certificato medico sportivo deve essere sanzionata come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale delibera di sanzionare la tesserata Chiara Carbone con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 04 maggio 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 05 maggio 2022